

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

- la Legge Regionale 11 ottobre 2004, n. 21 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2005, n. 667 "Modalita' per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio del-la autorizzazione integrata ambientale (aia)."

PREMESSO CHE:

- nell'ambito della normativa IPPC, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata e per i successivi controlli previsti, sono a carico del gestore;

- il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 all'articolo 18, comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, sostituendo così l'analoga previsione di cui all' art. 15 comma 2 del D.lgs. 372/99;

- lo Stato ha esercitato il suo potere adottando il tariffario con Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, (nel seguito richiamato anche come decreto tariffe o decreto);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della emanazione del decreto tariffe ha cessato di dispiegare i suoi effetti la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2005, n. 667 "Modalita' per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (aia)." con la quale la Regione si era dotata in via transitoria di un proprio tariffario in applicazione della L.R. 21/04;

RILEVATO CHE

- il comma 4 dell'art. 9 del Decreto prevede che "Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs 59/05.";

- per valutare i possibili interventi di adeguamento ed integrazione del Decreto, il 6 Ottobre 2008 le Regioni si sono riunite in sede di coordinamento interregionale ambiente presso la sede della Regione Calabria, e tenuto anche conto che sul tema del tariffario:

- tutte le Autorità Competenti Regionali o Provinciali hanno adottato dei sistemi tariffari provvisori;
- le Regioni nelle fasi precedenti alla approvazione del decreto tariffe hanno elaborato e condiviso criteri già relazionati alle specifiche esperienze effettuate nella attuazione della normativa IPPC;
- degli emendamenti proposti nella fase di approvazione del

decreto tariffe le Regioni partecipanti hanno valutato necessario avvalersi della previsione sopra riportata ed hanno prodotto al riguardo una specifica nota tecnica;

- sulla base della su citata nota tecnica interregionale è stato avviato in Emilia-Romagna un processo di confronto con le Province, l'ARPA e le Associazioni Imprenditoriali (Confindustria, Confagricoltura, Unionapi, Legacoop, Confcooperative, Coldiretti, CNA, Unindustria Bologna, API Bologna) che, nell'incontro conclusivo tenutosi il 5 Novembre 2008, ha:

- individuato gli interventi di adeguamento e integrazione relazionati sia alle specificità che hanno caratterizzato il processo di rilascio delle AIA nella Regione Emilia-Romagna sia alle decisioni già assunte dalla Regione con la Delibera 667 del 11 Aprile 2005 con la quale erano state approvate le linee guida rivolte alle Province per la definizione da parte loro, degli anticipi delle spese relative alle attività occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti i sopralluoghi e i controlli relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- deciso di caratterizzare l' applicazione del decreto con un atteggiamento "progressivo" monitorando i suoi effetti al fine di poter utilizzare la previsione del decreto che al comma 7 dell'art. 2 e al comma 5 dell'art. 3 prevede un aggiornamento biennale delle tariffe attraverso la revisione degli allegati I, II, III, IV e V.;
- ritenuto opportuno, sulla base di quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 del Decreto e per le ragioni sopra esposte, integrare e adeguare il tariffario nazionale, rinviando a successivi approfondimenti le ulteriori integrazioni del decreto riguardanti:
 - nuove prestazioni come è il caso del "Report di conformità" che ha l'obiettivo di dare sistematica continuità nel tempo al rapporto fra l'Autorità Competente, l'ARPA ed il gestore, al fine di costruire una base conoscitiva condivisa che abbia ricadute sull'intero ciclo autorizzativo; il reale costo del servizio deve quindi essere valutato alla luce delle riduzioni dei costi istruttori e di presentazione delle domande di AIA, del loro rinnovo, riesame, che verranno conseguiti con la sua introduzione;

- il rapporto fra le tariffe e gli interventi di semplificazione e certezza dei tempi amministrativi attualmente allo studio del "Nucleo di semplificazione" istituito dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTI:

- la nota verbale dell'incontro del 5 Novembre u.s. 2008;
- le osservazioni inviate dalle Amministrazioni Provinciali;
- la nota tecnica redatta dal Gruppo di Lavoro istituito con determinazione del Direttore Generale 22 Gennaio 2008, n. 482 "Formazione gruppo di lavoro IPCC", che sintetizza l'intero processo di consultazione e confronto, riportata in allegato I e parte integrante della presente deliberazione;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1150 del 31.7.2006 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";
- n.1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n.450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 recante "Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta regionale";

Dato atto, ai sensi del 4° comma dell'art.37 della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007 del parere

di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott. Giuseppe Bortone;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato I, parte integrante del presente atto di integrazione e adeguamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- 2) di dare atto che la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa procederà a:
 - monitorare l'applicazione del tariffario IPPC al fine di poter utilizzare la previsione del decreto che al comma 7 dell'art. 2 e al comma 5 dell'art. 3 prevede un aggiornamento biennale delle tariffe attraverso la revisione degli allegati I, II, III, IV e V;
 - attivare specifici incontri di formazione a sostegno della omogenea applicazione del presente atto;
 - attivare le sedi ed i momenti di confronto utili ad approfondire:
 - a) la introduzione di nuove prestazioni come è il caso del "Report di conformità" che ha l'obiettivo di dare sistematica continuità nel tempo al rapporto fra l'Autorità Competente, l'ARPA ed il gestore, al fine di costruire una base conoscitiva condivisa che abbia ricadute sull'intero ciclo autorizzativo; il reale costo del servizio deve quindi essere valutato alla luce delle riduzioni dei costi istruttori e di presentazione delle domande di AIA, del loro rinnovo, riesame, che verranno conseguiti con la sua introduzione;

- b) il rapporto fra le tariffe e gli interventi di semplificazione e certezza dei tempi amministrativi attualmente allo studio del "Nucleo di semplificazione" istituito dalla Regione Emilia-Romagna;
 - c) la pianificazione, programmazione ed esecuzione delle ispezioni ordinarie e non ordinarie degli impianti soggetti alla normativa IPPC;
 - d) il reporting dei gestori degli impianti IPPC ai fini della verifica della loro conformità alle condizioni fissate in AIA;
- 3) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione trovano applicazione per tutti i procedimenti per i quali non ha ancora trovato compiuta applicazione il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
 - 4) di inviare copia della presente deliberazione alle Province emiliano - romagnole, autorità competenti per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ed all'ARPA Emilia - Romagna;
 - 5) di stabilire che il presente atto dispieghi i suoi effetti dalla data della sua approvazione;
 - 6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - -

Attuazione normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC - D.lgs 59/2005) - Adeguamenti ed integrazioni del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.

Gli adeguamenti e le integrazioni del decreto Tariffe vengono qui di seguito esposti seguendo la struttura del decreto stesso specificando per i soli articoli o parti degli allegati I, III, IV e V le integrazioni o gli adeguamenti effettuati.

Articolo 3 - Tariffa relativa ai controlli

Per le prestazioni di campionamento ed analisi non ricomprese nell'allegato V del decreto ma previste in AIA, il gestore utilizzerà le tariffe fissate nel vigente Tariffario Generale dell'ARPA approvato con DGR 30 Luglio 2004, n. 1567.

Articolo 6 - Modalità di versamento delle tariffe dei controlli

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPA quale autorità di controllo.

Adeguamenti dell' ALLEGATO I

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame.

Adeguamento del punto

1- Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto : CD.

Per gli Impianti dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la voce **CD** è ridotta a 2000 Euro.

Adeguamenti dei punti

2- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": Caria.

e

3- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": CH20.

Per il numero di emissioni e di inquinanti da considerare significativi ai fini dei costi istruttori per la verifica delle discipline di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I del decreto, il gestore adotterà i seguenti criteri:

1 - per i punti di emissione :

Sono considerati significativi quelli ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni conteggiando in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento.

Nel caso degli scarichi delle acque di prima pioggia lo scarico verrà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa solo se le acque sono effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo.

2 - per gli inquinanti

Per il numero di inquinanti da considerare significativi il gestore farà riferimento agli inquinanti inseriti nel piano di monitoraggio e controllo distinguendo fra quelli regolati in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati, avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute:

- nelle "Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili";
- nei Brefs comunitari;

indipendentemente dal loro stato di approvazione. Tale quadro di riferimento verrà utilizzato dal gestore per elaborare la proposta di Piano di monitoraggio e controllo per le nuove domande di AIA e quindi per il calcolo della tariffa.

Il gestore, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, calcolerà le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico **CAria** e di inquinamento delle acque **CH2O**, nel seguente modo:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati secondo le classi di inquinanti emessi previste nelle corrispondenti tabelle del decreto;
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

Adeguamento del punto

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti".

Per la determinazione dei coefficienti **CRP** e **CRnP** vanno conteggiate solo le quantità giornaliere medie, calcolate con

riferimento alla capacità massima dell'impianto, di rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto sottoposti ad operazioni R o D.

Per i rifiuti che sono gestiti in regime di deposito temporaneo il gestore verserà una tariffa forfetaria di 300 Euro.

Adeguamento del punto

5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Per il conguaglio della tariffa istruttoria ed il calcolo del costo dell'ispezione programmata di cui all'allegato IV del decreto, il gestore utilizzerà le sole voci che hanno trovato un regolamento nelle condizioni di esercizio fissate nell'AIA. Analogo approccio verrà adottato dal gestore per la presentazione di nuove domande di AIA computando le sole voci applicabili al progetto esecutivo presentato.

Adeguamento del punto

6 - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale CSGA.

La riduzione della tariffa per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 è quantificata nel seguente modo:

1 - Impianti certificati ISO 14001

$$\text{CSGA} = \{[\text{C Aria} + \text{CH}_2\text{O} + \text{CRP} + \text{CRnP} + (\text{CCA} + \text{CRI} + \text{CEM} + \text{COd} + \text{CST} + \text{CRA})^*] \times 0,10\} \text{ €}$$

2 - Impianti registrati EMAS

$$\text{CSGA} = \{[\text{C Aria} + \text{CH}_2\text{O} + \text{CRP} + \text{CRnP} + (\text{CCA} + \text{CRI} + \text{CEM} + \text{COd} + \text{CST} + \text{CRA})^*] \times 0,20\} \text{ €}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove la riduzione ottenuta applicando il sopra richiamato adeguamento del tariffario risulti inferiore alla cifra fissata dal decreto tariffe, viene applicata quest'ultima cifra.

Adeguamenti dell' ALLEGATO II

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale".

Gli adeguamenti specificati per l'Allegato I del decreto si applicano alle corrispondenti voci fissate nell'"**ALLEGATO II Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale**" del decreto.

Adeguamenti dell' ALLEGATO III

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali anche a seguito di riesame.

Tenuto conto delle indicazioni fornite per la individuazione delle modifiche:

- sostanziali,
- non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA
- non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'AIA

effettuate con la circolare Prot. N. PG 2008 187404 del 1 Agosto 2008, per le modifiche che possono essere gestite in semplice regime di comunicazione non comportando l'aggiornamento dell'AIA, il gestore è tenuto a versare una tariffa forfetaria pari a 100 Euro. In relazione alla sincronizzazione delle modifiche richieste, la comunicazione potrà riguardare più di una modifica.

Adeguamenti dell' ALLEGATO IV

La Regione Emilia-Romagna, anche in relazione ai temi di approfondimento indicati nella presente deliberazione, oltre a quanto definito nel decreto per la individuazione delle attività che devono essere considerate ai fini di valorizzare una ispezione programmata in AIA, prende a riferimento anche la definizione contenuta nella Raccomandazione del 4 aprile 2001, n. 2001/331, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, così ripresa dalla Linea Guida "Sistemi di monitoraggio" approvata con il decreto 31 gennaio 2005 (GU n. 135 del 13 Giugno 2005) del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio:

Ispezione (visita ispettiva): attività del piano di controllo, attribuita all'Autorità di controllo e caratterizzata da una certa periodicità, che può comportare:

- visite dei siti;
- controllo del raggiungimento degli standard di qualità ambientale;
- valutazione dei report e delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali;
- valutazione e verifica di ogni automonitoraggio svolto da, o per conto di, gestori sugli impianti sottoposti a controllo;
- valutazione delle attività e operazioni eseguite sugli impianti sottoposti a controllo;
- analisi dei dati rilevanti raccolti dal gestore e della corretta trasmissione all'autorità competente.

L'ispezione comporta sempre:

- la redazione della relativa relazione;
- la conservazione dei dati in data base.

I contenuti minimi dei controlli indicati nel decreto richiedono quindi un intervento integrativo che comporta aspetti di "adeguamento" rispetto al meccanismo di calcolo contenuto nell'"**ALLEGATO IV Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)**" e sintetizzato nella seguente formula:

$$T_c = \{ [C_{Aria} + CH_2O + CRP + CR_{nP} + (CCA + CRI + CEM + COD + CST + CRA) *] \times 0,10 \} \text{ € } +100 \text{ €}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

Tale meccanismo ha un andamento linearmente proporzionale al costo della tariffa istruttoria che appare non consistente con le attività da svolgere per condurre le ispezioni ambientali, come definite dalla Raccomandazione controlli e riprese dalla Linea Guida "Sistemi di monitoraggio".

Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto di quanto già indicato nella DGR 667/2005 si ritiene di adattare il tariffario per le ispezioni ai seguenti criteri:

A - Impianti di allevamento intensivo

In relazione alla specificità del settore, si fissa in 1000 Euro il costo della ispezione programmata per tali impianti.

B - Impianti con calcolo della formula T_c minore o uguale a 4.800 Euro.

Si adotta la seguente graduazione:

Complessità dell'impianto in base alla DGR 667/2005	Tariffa (Euro)
Impianto classificato a bassa complessità	1500
Impianto classificato a media complessità	2400
Impianto classificato ad alta complessità	4800

C - Impianti con calcolo della formula T_c superiore a 4.800 Euro.

Si utilizza la formula del decreto

$$T_c = \{ [C_{Aria} + CH_2O + CRP + CR_{nP} + (CCA + CRI + CEM + COD + CST + CRA) *] \times 0,10 \} \text{ € } +100 \text{ €}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In relazione a quanto indicato nella già richiamata circolare regionale Prot. N. PG 2008 187404 del 1 Agosto 2008, la Regione stabilisce i seguenti criteri integrativi per il calcolo della tariffa per ispezioni, campionamenti ed analisi a seguito di modifiche sostanziali.

La modifica sostanziale di un impianto può avere ripercussioni sia sul costo della ispezione sia sui costi riguardanti i prelievi e le analisi.

Per questi ultimi, i costi relativi deriveranno dalle modifiche fatte al piano di monitoraggio e controllo, e poiché essi sono comprensivi anche del costo del personale, il calcolo che il gestore dovrà effettuare non richiede particolari indicazioni.

Diverso è il caso dei costi riguardanti l'ispezione che può rimanere inalterato o essere modificato a seconda dei contenuti della modifica sostanziale stessa.

Si possono verificare i seguenti casi:

1 - La modifica sostanziale ha richiesto la presentazione di una domanda di AIA per tutto l'impianto.

L'applicazione del tariffario IPPC viene ripetuta ex novo.

2 - La modifica sostanziale ha richiesto la presentazione di una domanda di AIA solo per la parte sostanzialmente modificata.

Il calcolo del costo dell'ispezione viene fatto sulla base della nuova configurazione complessiva dell'impianto nei casi in cui:

- la modifica ha comportato la introduzione di nuove attività nell'impianto;
- il precedente calcolo della formula **Tc** era risultato superiore a 4.800 Euro.

Per tutti gli altri impianti, la classe di ispezione assegnata rimane immutata fino al rinnovo dell'AIA o a una modifica sostanziale che ricada nei casi sopra esposti.

Integrazioni dell'ALLEGATO V

Per le prestazioni di campionamento ed analisi non ricomprese nell'allegato V del decreto ma previste in AIA, il gestore utilizzerà le tariffe fissate nel vigente Tariffario Generale dell'ARPA approvato con DGR 30 Luglio 2004, n. 1567.